



Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Manuela Cannavale

Il Giudice per le indagini preliminari Dott.ssa Manuela Cannavale,
visti gli atti del procedimento suindicato a carico di :

IGNOTI, relativo al reato di cui **all'art. 644 c.p.**, commesso in data 27.07.2018 in Milano;

Parte offesa:

[.....] **Srl**, con sede legale in Bernate Ticino viale Industria n. 13, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia Avv. Biagio RICCIO del Foro di Napoli, con studio in Cardito (NA), via Battisti n.24;

vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;

visto l'atto di opposizione all'archiviazione presentato dalla persona in data 20 settembre 2019;

visto il verbale dell'udienza fissata a seguito dell'opposizione in data 17 novembre 2021;

Osserva

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata in data 27.07.2019 da parte di [.....], nella sua qualità di rappresentante legale *pro tempore* della compagine societaria [.....] s.r.l.. Nel 2011, la detta società stipulava con l'istituto di credito [.....] S.p.A. il rapporto di leasing n. LI1337743, con tasso leasing contrattuale pari a 5,450%, tasso di mora pari a 10,608% ed estinzione anticipata pari al 1,450%. Il querelante denunciava come la somma del tasso di interesse moratorio e del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata del leasing superasse il tasso soglia anti-usura (12,058%, maggiore di 10,700%). In data 20.11.2018 la Procura conferiva incarico di consulenza tecnica alla Banca d'Italia, nella persona del Dott. [.....], che, nella relazione presentata in data 13.06.2019, rilevava che i tassi d'interesse applicati non erano superiori al tasso soglia previsto dalla legge. Alla luce di tale perizia, il P.M. chiedeva l'archiviazione, in data 24.07.2019.

La parte offesa si opponeva alla richiesta del P.M., in considerazione del fatto che il consulente tecnico, nelle sue determinazioni, non avesse incluso nel calcolo del T.E.G. anche il tasso di mora e la clausola di estinzione anticipata.

Alla luce dei fatti così come sopra esposti, nel caso di specie **la richiesta di archiviazione non può essere accolta.**

L'art. 644 c.p. stabilisce che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*. La rilevanza degli interessi di mora p.er la normativa anti-usura è stata a lungo una *vexata quaestio* su cui si sono registrati contrapposti orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza. In data 18 settembre 2020, le Sezioni Unite si sono espresse in maniera definitiva sul tema, con la sentenza n. 19597/2020.

In detta occasione, la Suprema Corte si è così pronunciata: *"la disciplina antiusura intende san tonare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, una altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato"*.

Nel rispetto del principio di simmetria (Cass. sez. un. n. 16303/2018; Cass. n. 22270/2016; Cass. n. 12965/2016), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108/1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione, *«così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali»*. A nulla rileva che la fase patologica che concretizza gli interessi moratori sia solo eventuale: il suo mancato verificarsi in concreto non elide il carattere di usura degli interessi, acquistato già definitivamente al momento della pattuizione, contrariamente a quanto stabilito nelle indicazioni della Banca d'Italia riportate nella perizia del consulente del P.M. (*«gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento»*). Gli Ermellini precisano che nel caso in cui *«l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi»*: Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, la formula da utilizzare per individuare il limite per gli interessi moratori nei contratti di leasing è rappresentata dal tasso-soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108/2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato, sommato alla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio. Il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi rappresenta un'utile indicazione oggettiva per il calcolo di detta media. Le indicazioni della Banca d'Italia rispondono a fini esclusivamente statistici in base all'esigenza di non comprendere nel T.E.G.M. operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, *«quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato"; in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate»*.

Nel caso in cui i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, occorre *«comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato»*. Quanto stabilito dalle Sezioni Unite si pone in evidente contrasto con le rilevazioni del consulente tecnico, che nella relazione sottolineava che *«non si può comparare un TEG comprensivo del tasso di mora (come invece calcolato dal querelante) con il 1 EGM e il tasso di soglia che non lo comprendono»*.

L'interpretazione suggerita dalle Sezioni Unite è stata seguita dalla più recente giurisprudenza delle Corti italiane. A titolo di esempio, pochi mesi fa il Tribunale di Pisa ha disposto una CTU tecnico-contabile precisando che *«nel calcolo del T.E.G. devono confluire interessi corrispettivi, interessi moratori e qualsiasi altro costo, escluse imposte e tasse, connesso all'operazione di credito»* (Tribunale di Pisa, ordinanza del 27 aprile 2021). In tale occasione, il giudice precisava che il calcolo doveva includere *«anche la commissione per l'estinzione anticipata, che costituisce anch'essa costo dell'operazione di credito da computare nel calcolo nel T.E.G.»*. Tale orientamento, relativamente alla clausola di estinzione anticipata, risulta coerente con il principio per cui il giudizio sul tasso usuraio deve avvenire *ex ante*, al momento della pattuizione del contratto, essendo sufficiente la semplice stipula della clausola usuraia, senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi; la questione rimane tuttavia ancora molto dibattuta in giurisprudenza.

Nel caso di specie, il provvedimento del 3 luglio 2013 della Banca d'Italia indica, a fini statistici, che *«la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali»*. Il consulente del P.M., non ha tuttavia avuto modo di verificare se l'applicazione della penale per mora al

contratto di leasing oggetto di contestazione sia avvenuta nel rispetto dei criteri indicati dalla Banca d'Italia, a causa della mancanza della necessaria documentazione. Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario proseguire nelle indagini e si invita il P.M. a predisporre una nuova consulenza tecnica che tenga conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite, relativamente alla rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo della soglia anti-usura.

Si ritiene al contrario non rilevante per le indagini procedere con l'audizione dei soggetti indicati dall'opponente, considerato che la difesa della parte offesa ha già avuto modo di esporre le proprie ragioni e il punto di vista del proprio consulente di parte in sede di opposizione.

Infine, questo Giudice ritiene che l'autore dei fatti oggetto del presente procedimento sia allo stato noto ed identificabile nel rappresentante legale *pro tempore* dell'istituto di credito [.....] S.p.A.. Si invita pertanto il P.M. ad iscrivere il predetto soggetto nel registro degli indagati.

rilevato

che è stato dato ritualmente avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione presentata dal PM; che la medesima persona offesa ha proposto opposizione alla stessa, nei termini di cui all'art. 408 c.p.p.; che per i motivi *supra* esposti non si ravvedono ragioni per cui debba essere accolta la richiesta di archiviazione;

ritenuto

- che sebbene l'art.409 co 4 c.p.p. come richiamato da art. 410 co. 3 non preveda un termine, "*questo vada comunque disposto in quanto tale provvedimento risponde comunque all'esigenza di controllo dell'attività del P.M. la quale non può esplicitarsi senza limiti*" (Cass. Sez. IV n. 48158/2004);
- che sia congruo un termine di sei mesi per la prosecuzione delle indagini

Visti gli art. 409 co. 4 e 410 co. 3

dispone

procedersi ad ulteriori indagini in riferimento al procedimento in epigrafe, in particolare volte ad accertare se i tassi applicati siano superiori alle soglie previste dalla legge anti-usura iscrivere il rappresentante legale *pro tempore* di [.....] S.p.A. nel registro degli indagati, fissando in sei mesi il termine indispensabile per il compimento di esse;

Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo al P.M. Pedio.

Milano, 17 novembre 2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Manuela CANNAVALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI Milano, 18 NOV. 2021



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Barbara DE GOTTI